



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **COLOMBO ABNER** (ID FSI 119517).

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “CHALLENGE – 9. Festival Lignano Sabbiadoro”: “18-04-024 - Turno 5 – Torneo CHALLENGE Via al turno alle ore 15:30 Mentre giravo tra i tavoli per verificare la messa in moto degli orologi vedo che al Tavolo 5 (CAVALLARO Manlio - COLOMBO Abner) il conduttore del bianco, Cavallaro, aveva scritto la prima mossa sul formulario prima di eseguirla. Mi sono fermata alla scacchiera ammonendo il giocatore che si è subito scusato dell'accaduto dicendo che “non lo sapeva” e che non sarebbe più accaduto. Subito, il conduttore del Nero, Colombo Abner, si è inalberato asserendo che lo stavamo disturbando mentre doveva pensare. Sono riuscita a calmarlo in pochi secondi e la partita è continuata. Dopo circa mezz'ora di gioco il conduttore del bianco alza la mano e in pochi secondi mi avvicino al tavolo mentre il Colombo comincia a inveire insultando l'avversario (il Colombo aveva toccato un pezzo e voleva muoverne un altro: motivo per il quale il Cavallaro aveva alzato la mano e fermato l'orologio). Ho cercato di calmare il COLOMBO, che comunque aveva già disturbato gli altri giocatori, e l'ho accompagnato fuori dall'area di gioco. A questo punto ha inveito anche contro di me, ha preso le sue cose e ha abbandonato l'area di gioco prima che potessi comunicargli che sarebbe stato sanzionato a causa del suo comportamento. Poiché il Colombo ha disturbato i giocatori, mancato di rispetto all'avversario e all'Arbitro è stato sanzionato con l'esclusione dagli ultimi due turni del torneo.

Resoconto degli avvenimenti successivi fuori dall'area di gioco.

Alle ore 20:30 dello stesso giorno, presso l'Hotel ove erano alloggiati i giocatori, l'Arbitro e lo Staff, incontro il COLOMBO e gli comunico ufficialmente che, a causa del suo comportamento la sanzione prevista era l'espulsione dal Torneo. Poiché il COLOMBO ha problemi psichiatrici la comunicazione è stata data con il massimo garbo possibile “Oggi ti sei comportato molto male e pertanto il tuo torneo finisce qui”. Dopo questa mia affermazione il Colombo alza i pugni verso di me e, a stento un ospite dell'Albergo evita che possa aggredirmi fisicamente.

Trovandosi bloccato mi scaraventa addosso il suo telefono cellulare, che colpisce la mia gamba, e mi ricopre di insulti irripetibili.

La Reception dell'Hotel telefona a Milano (al fratello, al tutore e all'Ospedale Fatebenefratelli che lo ha in cura e, dopo l'intervento di ambulanza e Forze



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

dell'Ordine, grazie anche all'intervento dell'Organizzatore, alle 23:45 circa l'episodio si conclude con un ricovero in TSO c/o l'Ospedale di Latisana”.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*. L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”*. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Non si può dubitare che minacce e insulti, culminati con l'aggressione fisica dell'arbitro (pur avvenuta al di fuori della sede di gioco, ma “in occasione” della manifestazione sportiva), costituiscano condotte da sanzionarsi in maniera severa, vista anche la pericolosità della situazione generatasi.

Per tali motivi, tenute anche in considerazione le particolari condizioni di salute del tesserato (come risulta dal referto arbitrale), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone la sanzione della **sospensione per mesi 5** nei confronti di COLOMBO Abner.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.09.2024



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)